



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA'

DICHIARAZIONE A VERBALE:

Al termine della intesa raggiunta ex art. 47, L. n. 428/990 tra le Parti interessate alla cessione del ramo di Azienda A. Merloni in Amm. Straordinaria è stata sottoscritta la seguente intesa:

1. Entro il termine del periodo di CIGS autorizzato, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 L. 223/91, la Procedura si impegna ad incontrare le OO. SS. in sede ministeriale al fine di valutare condizioni e opportunità per un'eventuale richiesta di proroga degli ammortizzatori sociali vigenti.
Il MiSE si adopererà, affinché i lavoratori interessati siano supportati dagli Ammortizzatori Sociali previsti dalla normative in essere
2. Il MiSE, insieme alle Regioni interessate, procederà alla rimodulazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma al fine di concentrare le risorse verso l'asse di intervento costituito dalla agevolazione agli investimenti produttivi privilegiando le iniziative che garantiranno il reimpiego dei lavoratori della A. Merloni e dell'indotto.
3. Il MiSE coadiuverà il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'attivazione dello strumento previsto dal Fondo Europeo di Globalizzazione (FEG) riguardante misure e risorse a supporto dei lavoratori in esubero a seguito della crisi Merloni nelle regioni Marche ed Umbria, mediante piani di riqualificazione ed orientamento professionale ed assistenza alla ricerca attiva di una nuova occupazione.
4. Entro il mese di gennaio 2012 si svolgerà presso il MiSE una riunione con le OO. SS. e le Regioni interessate al fine di valutare le iniziative più idonee per l'implementazione dell'AdP rimodulato.

Roma, 21 novembre 2011

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



GP

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA'

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE EX ART. 47, LEGGE N. 428/1990

Il giorno 21 novembre 2011 presso il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma, via Molise n. 2.

Tra

- Qs Group S.p.A. con sede in Cerreto d'Esi (AN), via Pian di Morro I° 1/A in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giovanni Porcarelli;
- J.P.Industries S.p.A. con sede in Fabriano, via Dante, 284 in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giovanni Porcarelli;
- Antonio Merloni S.p.A. in amministrazione straordinaria, con sede in Fabriano (AN), via Vittorio Veneto n. 116, in persona dei Commissari Straordinari, Prof. Avv. Massimo Confortini, Prof. Avv. Antonio Rizzi, Dott. Silvano Montaldo;

E

- Le OO.SS. nazionali di categoria nelle persone dei Sigg. Anna Trovò (Fim-Cisl), Evaristo Agnelli (Fiom-Cisl) Gianluca Ficco (Uilm-Uil), Antonio Spera (UGL Metalmeccanici);
- Le OO. SS. territoriali di categoria di Ancona e Perugia di FIM, FIOM e UILM rispettivamente nelle persone dei Sigg. Pierotti e Cocco per la FIM, Giannini e Bassotti per la FIOM, Gentilucci e Conti per la UILM.
- Le RSU delle Società:

tutti congiuntamente indicati come le "Parti",

viene sottoscritto il presente verbale di accordo sindacale ex art. 47, legge n. 428/1990.

PREMESSO CHE

a) con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato 14 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2008, Antonio Merloni S.p.A. (il "Venditore") è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modifiche, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "D.L. 347/2003"), e sono stati

SS
Gentilucci

GP
Porcarelli
Confortini

SS
Pierotti

Agnelli
Spera

Merloni

Antonio Merloni

Porcarelli
Confortini
Agnelli
Spera
Merloni
Pierotti
Gentilucci
Conti
Cocco

[Handwritten mark]



prevista dalla citata legge, informando le OO.SS. e le RSU di cui al medesimo art. 47, dei motivi dell'operazione societaria descritta nella sopra citata lettera, delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati, delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

- j) su richiesta delle OO.SS. e delle RSU destinatarie dell'informativa, è stato avviato il previsto confronto sindacale.
- k) durante il predetto confronto le Società, richiamando quanto già enunciato nella lettera del 3 novembre 2011 – cui si rinvia integralmente, anche con specifico riferimento all'operazione ivi descritta – hanno illustrato il contesto generale e le ragioni di carattere strategico ed economico alla base dell'operazione societaria, nonché le ricadute e le prospettive in ordine al futuro del Ramo di Azienda e del personale coinvolto;
- l) le Parti hanno convenuto che il Ramo di Azienda e gli Asset Minori saranno acquisiti, subordinatamente a quanto previsto in seguito, dalla J.P.Industries S.p.A. (l' "Acquirente"), società controllata dalla Qs Group S.p.A.:
- m) le Parti hanno altresì convenuto che l'acquisizione di cui alla precedente lettera ed al presente accordo è subordinata alla condizione essenziale che entro il 15/12/2011 venga concessa apposita autorizzazione ministeriale per la vendita in favore della J.P.Industries S.p.A.
- n) le OO.SS. e le RSU dichiarano di aver ricevuto le informazioni previste dall'art. 47 della legge n. 428/90 nonché quelle ulteriormente richieste.
- o) le Parti si danno reciprocamente atto che la procedura di consultazione sindacale si è svolta nel rispetto dei tempi e modi previsti dall'art. 47, legge n. 428/90, realizzando con reciproca soddisfazione l'effetto di una piena partecipazione e di una completa informazione in merito alla programmata operazione.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo sindacale.
- 2) Entro il mese di dicembre 2011 la J.P.Industries S.p.A. acquisirà, con efficacia dal 1 gennaio 2012, dalla Antonio Merloni il Ramo di Azienda e gli Asset Minori. Detto ramo di Azienda, oltre ai relativi contratti, è composto come di seguito:
 - a. stabilimenti produttivi situati in Fabriano (AN) (Santa Maria e Maragone) e Nocera Umbra (PG) (Gaifana) (gli "Stabilimenti");

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



applicati i contratti/accordi sindacali aziendali e saranno eliminati i trattamenti individuali migliorativi rispetto alla disciplina del predetto CCNL.

b) Le condizioni contrattuali e retributive applicate ai 700 lavoratori saranno le seguenti:

- l'anzianità aziendale sarà mantenuta a tutti gli effetti di legge e di contratto ad eccezione degli scatti di anzianità per i quali varrà quanto previsto al punto successivo;
- gli scatti di anzianità saranno riconosciuti nel limite massimo di 3 (tre) e i restanti scatti secondo quanto previsto dal CCNL torneranno a maturare a far data dalla data di acquisizione;
- la maggiorazione del lavoro notturno per lavori a turni sarà del 18% comprensivo dell'incidenza su vari istituti;
- sarà mantenuto il livello di inquadramento in essere e la retribuzione minima contrattuale ad esso collegata;
- gli Istituti Stipendiali, già goduti nell'ambito del rapporto di lavoro presso il Cedente e di seguito indicati (superminimi, superminimi assorbibili, ad personam, indennità straordinario forfettizzato, elemento retributivo di professionalità ed ogni altra ulteriore voce retributiva individuale) ed eventuali fringe benefit, non saranno più erogati;
- le ferie residue che i dipendenti interessati abbiano maturato e non goduto nel corso del rapporto di lavoro con la Cedente, saranno rapportate al valore orario della retribuzione presso il Cessionario;
- sulle linee produttive nelle quali sono mantenute le attuali lavorazioni continueranno ad essere riconosciute 2 pause di 10 minuti ciascuna.

c) Ai 700 lavoratori continueranno ad essere erogati:

- il premio ferie di Euro 933 con pagamento nel mese di Luglio, maturazione dalla data effettiva di acquisizione (01/01/2012) e prima erogazione a Luglio 2013;
- il premio di produzione nelle misure in essere, che di seguito si richiamano:

Categoria	Importo Fisso mensile
III	106,65
IV	110,47
V	117,08
Vsup	116,47
VI	124,26
VII	132,78

Handwritten initials and scribbles on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten initials on the left margin.

Handwritten signature and notes on the left margin.

Handwritten initials on the right margin.

Handwritten initials on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten initials on the right margin.

Handwritten initials at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten initials at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten initials at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten number '5' at the bottom left.

CF



Si precisa sin d'ora che nel periodo di utilizzo della CIGS, secondo quanto previsto nei successivi punti, la maturazione dei suddetti premi sarà collegata alle ore di effettivo lavoro. Con riferimento al premio di presenza previsto dal contratto integrativo del 18 Luglio 2002 (scaduto) le Parti si confronteranno al fine di valutare, entro 12 mesi e comunque se ne sussistano le condizioni, la possibilità di introdurre una nuova disciplina in materia di "premio per obiettivi" soggetto a detassazione e decontribuzione nei modi e termini di legge, che sia sostitutivo dell'Istituto "premio di presenza".

d) L'Acquirente e le OO.SS. si impegnano a reintrodurre un servizio mensa o altra prestazione sostitutiva analoga non appena le condizioni lavorative nei singoli stabilimenti lo consentano.

e) L'Acquirente e le OO.SS. condividono fin d'ora che nella ricerca della migliore organizzazione del lavoro e della migliore efficienza produttiva saranno possibili trasferimenti anche temporanei di lavoratori da una sede ad un'altra, previa informazione alle OO. SS.

f) L'Acquirente e le OO.SS. convengono altresì che potrà verificarsi, in base all'andamento produttivo, la possibilità di utilizzare il sistema della banca ore e della flessibilità secondo modalità che potranno essere definite con intese a livello aziendale.

g) Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, troverà applicazione il richiamato CCNL e la retribuzione sarà pagata il 20 del mese successivo a quello della prestazione.

7) Le Parti convengono che, con riferimento ai 700 lavoratori, saranno a carico dell'Acquirente esclusivamente le obbligazioni e gli oneri che matureranno dalla data del 1 gennaio 2012. Pertanto, tutti i crediti maturati dai 700 lavoratori fino alla data del 31 dicembre 2011 resteranno ad esclusivo carico del Venditore.

8) In relazione a quanto sopra, le Parti convengono - in applicazione dell'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 270/1999 nonché dell'art. 47, comma 5, della L. n. 428/1990 - che il Trattamento di fine rapporto maturato dai 700 lavoratori fino alla data del 31 dicembre 2011 resterà ad esclusivo carico del Venditore (ovvero degli enti competenti, ivi compreso il Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR).

9) Le Parti convengono che in ragione del consolidamento e rilancio delle attività dell'Acquirente, quest'ultima dovrà far ricorso sin da subito all'utilizzo della CIGS per 24 mesi (prorogabili nei termini di legge) per i lavoratori oggetto della presente procedura.

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten text: "Causale Vertenza"

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page



A tal riguardo, l'Acquirente e le OO. SS. si impegnano ad avviare e definire la procedura presso il Ministero del Lavoro con le Regioni interessate. I lavoratori o parte dei lavoratori posti in CIGS, saranno interessati ad un programma di formazione "on the job", secondo un progetto di formazione con annessa attività lavorativa che l'Acquirente si impegna a definire e condividere con le OO. SS.

Tale progetto avrà validità per l'anno in corso e per gli anni successivi, secondo le modalità di legge.

In relazione all'utilizzo della CIGS l'Acquirente e le OO. SS. concordano quanto segue:

- Stante le necessità connesse con l'avvio produttivo e al supporto di risorse finanziarie per lo stesso, la Cessionaria richiederà al Ministero del Lavoro il pagamento diretto del trattamento di CIGS. In ogni caso la stessa garantirà ai lavoratori, secondo forme che saranno concordate tra le parti in sede sindacale, un anticipo di un importo pari al trattamento di integrazione salariale fino all'emanazione del Decreto Ministeriale. Le Parti sottoscrittrici si impegnano fin d'ora ad attivarsi presso le Regioni competenti al fine di garantire le procedure di anticipazione già regolate a livello regionale mediante accordo con gli Istituti di Credito a livello locale.
- In riferimento alla rotazione, la Cessionaria e le OO. SS. concordano che la stessa sarà possibile, con tempistiche che saranno individuate dalle stesse Parti, solo successivamente alla fase di start up dell'Azienda (6 mesi) con riferimento alle lavorazioni omogenee a quelle già svolte dal Cedente. Per le nuove tipologie di prodotto la Cessionaria e le OO. SS. si incontreranno per definire le modalità della rotazione.

Le OO. SS. riconoscono all'Acquirente la facoltà di assumere figure non disponibili nel perimetro aziendale, anche nel periodo di CIGS. Le Parti concordano inoltre che, per eventuali ulteriori assunzioni di professionalità omogenee a quelle presenti in Antonio Merloni, si terrà prioritariamente conto dei lavoratori non trasferiti.

10) Le Parti convengono che i 700 lavoratori che saranno individuati dall'Acquirente, al fine di poter formalizzare la prosecuzione del loro rapporto di lavoro (alle condizioni di cui al presente verbale), dovranno necessariamente sottoscrivere un verbale di conciliazione individuale con il quale accettano espressamente le condizioni di cui al presente accordo, rinunciando a tutti i trattamenti individuali e/o collettivi attualmente goduti e non previsti nello stesso.

11) Le Parti espressamente convengono che l'efficacia del presente accordo e di tutte le previsioni dello stesso sono subordinati alla condizione essenziale che entro il 15/12/2011 venga concessa apposita autorizzazione ministeriale per la vendita in favore della J.P. Industries S.p.A.

[Handwritten notes on the left margin:]
 1/2
 2/2
 3/2
 4/2
 5/2
 6/2
 7/2
 8/2
 9/2
 10/2
 11/2
 12/2
 13/2
 14/2
 15/2
 16/2
 17/2
 18/2
 19/2
 20/2
 21/2
 22/2
 23/2
 24/2
 25/2
 26/2
 27/2
 28/2
 29/2
 30/2
 31/2
 32/2
 33/2
 34/2
 35/2
 36/2
 37/2
 38/2
 39/2
 40/2
 41/2
 42/2
 43/2
 44/2
 45/2
 46/2
 47/2
 48/2
 49/2
 50/2
 51/2
 52/2
 53/2
 54/2
 55/2
 56/2
 57/2
 58/2
 59/2
 60/2
 61/2
 62/2
 63/2
 64/2
 65/2
 66/2
 67/2
 68/2
 69/2
 70/2
 71/2
 72/2
 73/2
 74/2
 75/2
 76/2
 77/2
 78/2
 79/2
 80/2
 81/2
 82/2
 83/2
 84/2
 85/2
 86/2
 87/2
 88/2
 89/2
 90/2
 91/2
 92/2
 93/2
 94/2
 95/2
 96/2
 97/2
 98/2
 99/2
 100/2

[Handwritten signatures on the right margin:]
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

[Handwritten signatures at the bottom of the page:]
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100



Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti dichiarano correttamente esperita la procedura ex art. 47, L. n. 428/990 con piena e reciproca soddisfazione.

Antonio Merloni S.p.A. *Antonio Merloni*

QS Group S.p.A. *Corradini*

J.P. Industries S.p.A. *Corradini*

OO.SS. FIM Cisl *Antonio Merloni*
FIM CGIL *Antonio Merloni*
FIM CGIL *Antonio Merloni*
UILM - UIL *Antonio Merloni*

RSU UGL *Antonio Merloni*
Fior *Antonio Merloni*
Pont. Aldo *Antonio Merloni*

Antonio Merloni
Antonio Merloni
Antonio Merloni

Antonio Merloni
Antonio Merloni

SS

AM